

Legge regionale 08 maggio 1978 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 26/05/1978

Rifinanziamento delle leggi regionali 27 giugno 1975, n. 45 e 28 giugno 1976, n. 27, in materia di lavori pubblici.

Art. 2

Gli stanziamenti di cui all' articolo 1 possono essere destinati ad integrazione dei contributi già concessi, per il finanziamento di aumenti nei costi delle opere comunque determinatisi.

L' integrazione del contributo originario ai sensi del comma precedente, è consentita pure per fare fronte alla corresponsione degli acconti revisionali in corso d' opera qualora l' importo per la revisione dei prezzi contrattuali, come previsto nei quadri economici, si dimostri insufficiente.